

Proponente: 66.A
Proposta: 2022/293

del 14/06/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1076

del 14/06/2022

RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL P.D.C. IN ATTI AL P.G. 107296/2020 INTESTATO AD IMMOBILIARE ARKE.RE S.R.L., AI SENSI DELL' ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990, DEL D.LGS. N. 159/2011, NONCHÉ DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ DEL 19/11/2015, SOTTOSCRITTO DAL SINDACO E DAL PREFETTO DI REGGIO EMILIA E RELATIVO ADDENDUM DEL 20/12/2021.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 19/11/2015 è stato sottoscritto tra il Sindaco del Comune di Reggio Emilia dott. Luca Vecchi e dal Prefetto di Reggio Emilia Dott. Raffaele Ruberto, il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica;
- con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 89 del 08/06/2017, oltre a prendere atto del Protocollo di Legalità, si è approvato l'Allegato B) intitolato "*Attuazione del Protocollo di Legalità stipulato il 19/11/2015*", sono state dettate le modalità procedurali e le disposizioni organizzative con cui dare operatività al Protocollo di Legalità medesimo, con particolare riferimento ai Permessi di Costruire (PDC) e al 20% delle Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) con importo lavori superiore a € 70.000,00;
- in data 20/12/2021 è stato sottoscritto dal Sindaco e dal Prefetto di Reggio Emilia apposito Addendum al Protocollo di Legalità, che ha modificato ed integrato il precedente Protocollo;
- con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 197 del 11/11/2021, che ha approvato il citato Addendum, è stato aggiornato anche l'Allegato B) recante "*Attuazione del Protocollo di Legalità stipulato il 19/11/2015 modificato a seguito dell'approvazione dell'Addendum*";
- il punto B.2.5) del citato Allegato B), che qui si riporta, recita testualmente:

B.2.5) PERMESSI DI COSTRUIRE in caso di informazione ostativa o comunicazione ostativa pervenuta si procede nel seguente modo:

- *se a carico dell'impresa esecutrice dei lavori: si procede alla sospensione del titolo edilizio notificando a tutti l'ordinanza di sospensione lavori (a carico del soggetto richiedente, impresa esecutrice e Direttore Lavori) fino a quando non viene comunicato il subentro di una nuova impresa esecutrice (che sarà essa stessa soggetta alle verifiche antimafia); le prescrizioni di cui al presente capoverso sono recepite nella modulistica operativa;*

- *se a carico del richiedente il titolo edilizio occorrerà distinguere:*

- *se il titolo edilizio non è stato ancora rilasciato, si procederà a non rilasciarlo con comunicazione di preavviso di diniego di cui all'art. 10 Bis della Legge 241/1990;*

- *se il titolo è stato rilasciato, si procederà alla sua sospensione immediata, correlata alla definizione del procedimento di accertamento della sua decadenza ai sensi dell'art. 67, comma 2, e comma 1 lett. f) del Codice Antimafia; non è comunque preclusa la valutazione di avviare il procedimento per l'annullamento d'ufficio ai sensi e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 21nonies della Legge 241/1990, valutando la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico e la tempestività del provvedimento stesso. A tal uopo, si precisa che, come previsto dall'art. 19 comma 4 della L. 241/1990, l'annullamento potrà intervenire anche oltre il termine di dodici mesi qualora il titolo edilizio sia stato rilasciato sulla base di false dichiarazioni accertate con sentenza passata in giudicato.*

Dato atto che:

- in data 30/06/2020 la società **IMMOBILIARE ARKE.RE s.r.l.**, con sede a Reggio Emilia in via Pansa n. 21 (P. IVA: 02887140354) ha presentato un Permesso di Costruire (PdC), in atti al P.G. n. 107296/2020, per la realizzazione di un edificio condominiale, che comprende anche 4 appartamenti di edilizia convenzionata, nell'ambito del PPC "Ti 2-22 , 2° Stralcio", su area Censita al foglio 238, particella 591, posta in viale V. Davoli, a Reggio Emilia;

- per il suddetto PdC, P.G. n. 107296/2020, si è proceduto a richiedere la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice antimafia ai fini di poter interpellare la BDNA tramite l'Ufficio Associato Legalità (UAL), in virtù di apposita convenzione tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia e la Provincia stessa;

- tramite la nota Pr_REUTG_Ingresso 8903_20200716 e REUTG_8905_20200716 del 16.07.2020 la Provincia di Reggio Emilia ai sensi del sopracitato protocollo, ha richiesto informazioni antimafia nei confronti della società IMMOBILIARE ARKE.RE s.r.l.;

- successivamente, a seguito di determinazione dirigenziale RUAD n. 371 dell'08/03/2021, con atto a ministero del notaio Giovanni Varchetta Rep. 106.746 Racc. 33.3035, in data 02/04/2021 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e la legale rappresentante della società sopra citata per la regolamentazione degli interventi edilizi residenziali da destinare alla vendita convenzionata;

- in data 10/05/2021, tramite PEC P.G. n. 115521/2022, la società ha comunicato di avvalersi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", per prorogare di 1 anno l'inizio dei lavori relativi al permesso di costruire in argomento (14/05/2022), per cui il termine è stato prorogato a tutto il 14/05/2023;

Rilevato che:

- la Provincia di Reggio Emilia, con nota trasmessa tramite PEC P.G. n. 135266/2022, ha inviato un'informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Reggio Emilia in data 31/05/2022, ai sensi degli artt. 89 bis e 91 e segg. del D. Lgs. n. 159/2011, nei confronti della società IMMOBILIARE ARKE.RE s.r.l., con sede a Reggio Emilia in via Pansa n. 21 (P.IVA: 02887140354);

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ...*", con particolare riferimento agli artt. 83 bis, 89, 89 bis, 91 e segg. e specificamente l'art. 94 "*Effetti delle informazioni del Prefetto*", in cui si fa riferimento alla revoca di autorizzazioni e concessioni rilasciate alle imprese oggetto di interdittiva;

- la Legge n. 136/2010, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", ed in particolare l'art. 2 comma 1, lett. c), che ha istituito la Banca Dati Nazionale Unica (BDNA) della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e "*con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa*";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della L.R. n. 15/2013, nonché ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DPR 380/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" il permesso di costruire (PdC) è irrevocabile;

Ritenuto dunque di dover procedere all'**annullamento d'ufficio** con effetto immediato del PdC. P.G. n. 107296/2020, intestato alla società IMMOBILIARE ARKE.RE s.r.l., con conseguente inibizione alla società intestataria dell'attività oggetto del titolo edilizio, sulla base del combinato disposto degli artt. 83 bis, 90, 91, 94 del D.Lgs. 159/2011, dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, nonché punto B.2.5) del citato Allegato B), ritenendo ragione di

interesse pubblico la necessità di contrastare il pericolo di infiltrazione mafiosa nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, pericolo palesato dall'informazione antimafia interdittiva del 31/05/2022;

Ritenuto inoltre di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990, dal momento che:

- la società destinataria dell'informazione antimafia interdittiva è già a conoscenza del procedimento avviato e delle conseguenze che il provvedimento prefettizio comporta, ribadite anche al punto m) del modulo del PdC a suo tempo compilato;

- sussistono ragioni di urgenza incompatibili con le ordinarie procedure partecipative (cfr. Tar Sicilia, 09/09/2021/ n. 2541);

- inoltre l'apporto partecipativo della ditta potrebbe essere irrilevante, data la natura vincolata del presente provvedimento di annullamento, ai sensi 21 octies della L. 241/1990, in correlazione con l'art. 94, comma 2 del D. Lgs. 159/2011 recante il Codice delle leggi antimafia (cfr. Tar Lombardia, Milano, 23/10/2019, n. 2215);

Richiamato l'atto del Sindaco P.G. n. 90561 del 28/05/2020, successivamente modificato in data 10/12/2020 con suo atto sindacale PG. n. 205694/2020, con il quale è stato conferito all'arch. Elisa Iori la qualifica di Dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana fino al termine del mandato del Sindaco stesso;

Dato atto infine che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta comunale I.D. n. 2022/65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2022 e relativi allegati ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000;
- nel PEG relativo all'esercizio finanziario 2022 all'arch. Elisa Iori è stato affidato il prodotto 2022_PD_6128 "antimafia";

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

- la legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt.19 e 21 e seguenti;

- la legge n. 136 del 13 agosto 2010 «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

- il D. Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ...";

- la L.R. n. 13/2015 "Semplificazione della disciplina edilizia";

- il DPR n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- il D.lgs 82/2015: "Codice dell'Amministrazione digitale";

- DETERMINA

1) per i motivi esposti in premessa, l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art.21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m., del Permesso di Costruire (PdC) P.G. n. 107296/2020, intestato alla società IMMOBILIARE ARKE.RE s.r.l., con sede a Reggio Emilia in via Pansa n. 21

(P.IVA: 02887140354) con conseguente inibizione alla società intestataria dell'attività oggetto del titolo edilizio medesimo;

2) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile il ricorso al T.A.R. di Parma ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro i rispettivi termini di 60 e 120 gg. dalla data della notifica;

3) di notificare, ai sensi dell'art.46 del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n. 82/2015, il presente provvedimento tramite PEC :

- al **TITOLARE DEL PDC** PG n. 107296/2020, IMMOBILIARE ARKE.RE s.r.l., in persona del legale rappresentante sig.ra Marino Antonietta, con sede a Reggio Emilia in via Pansa n. 2, pec: immobiliarearkere@legalmail.it.

- al **PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**: arch. Gabriele Lottici _Studio di Architettura GLA; Via Montale 7/3 42020 Quattro Castella, pec: gabriele.lottici@archiworldpec.it

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA
(Arch.Elisa Iori)**